

Fattura elettronica: il 23 aprile scade il primo versamento dell'imposta di bollo

Dal 1.1.2019 l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico ha di fatto modificato anche la procedura di assolvimento e versamento dell'imposta di bollo eventualmente dovuta.

Innanzitutto si ricorda come, ove in fattura siano presenti corrispettivi non assoggettati ad IVA e qualora il documento supera la somma di 77,47 euro, per il principio di alternatività Iva/registro occorre applicare l'imposta di bollo nella misura attuale di 2,00 euro, a meno che non siano applicabili altre specifiche esenzioni.

Fino al 31/12/2018 vi erano due differenti modalità di assolvimento dell'imposta di bollo in fattura:

- Assolvimento direttamente sulle singole fatture della marca da bollo prestampata;
- Assolvimento tramite la procedura "Bollo virtuale", a consuntivo a fine anno mediante apposito sistema di calcolo e pagamento del dovuto in forma rateale.

Con l'avvento della fatturazione elettronica, si è sostanzialmente aggiunta una terza modalità, che prevede l'indicazione dell'imposta di bollo direttamente nella fase di generazione della fattura elettronica, indicando nella sezione "Dati generali", il campo "Dati bollo", specificando che l'assolvimento del bollo avviene con modalità "virtuale" ex DM 17.6.2014 e l'importo del bollo corrispondente.

Potrebbe così accadere che il singolo contribuente si trovi ad operare con un doppio binario di applicazione e assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture emesse ovvero:

- Modalità c.d. elettronica introdotta nel 2019, per tutte le fatture elettroniche trasmesse allo Sdl;
- Modalità cartacea / bollo virtuale per tutte le fatture "cartacee".

DETERMINAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'Agenzia delle Entrate renderà noto nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" dei singoli contribuenti l'importo dovuto, sulla base dei dati presenti nelle e-fatture ricevute, dando la possibilità al contribuente di scegliere se effettuare il versamento con addebito su conto corrente bancario o postale o se utilizzare il modello F24 dalla stessa predisposto.

Per un calcolo corretto e puntuale risulta pertanto di fondamentale importanza la corretta compilazione delle fatture elettroniche per le quali sussiste l'obbligo di applicazione dell'imposta di bollo.

SCADENZA VERSAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2019

Per effetto del DM 28 dicembre 2018, che ha modificato il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, "il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo".

Considerato che il 20 aprile cade di sabato, e che il 21 e il 22 sono giorni festivi, la scadenza relativa alle fatture emesse nel primo trimestre 2019 viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo ovvero al 23 aprile.

SCADENZA VERSAMENTO ANNO 2018

A norma dell'art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014, "Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio".

Pertanto, per i documenti, i libri o i registri emessi o utilizzati nel 2018, il pagamento dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2019.

AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute, aggiornate alla data del 12 marzo 2018, hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC, che non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare info@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.